

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 17 del 11 Giugno 2022

SOMMARIO

1. CRISI D'IMPRESA - Istituito il diritto di segreteria dovuto alla Camera di Commercio per la procedura di composizione negoziata	2
2. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Istituita la piattaforma per la notificazione digitale degli atti pubblici (PND) a cittadini e imprese	4
3. ANTIRICICLAGGIO - LE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DELLE IMPRESE SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA - Le tempestive segnalazioni sulla difformità riscontrate in sede di adeguata verifica della propria clientela - Qualche criticità	6
4. L. N. 60/2022 - Pubblicata la legge "SalvaMare" - Liberare il mare dalla plastica e dai rifiuti	7
5. L. N. 61/2022 - Pubblicata la legge che detta disposizioni in materia di prodotti agroalimentari a km zero e a filiera corta	8
6. LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021 - Primo via libera da parte del Senato - Molti nodi ancora da sciogliere	10
7. FONDI PENSIONE - Definito il contributo 2022 da versare alla COVIP - Pagamento entro il 30 giugno	10
8. TESSERA SANITARIA - Dal 1° giugno possibile produrla anche senza il microchip	11
9. ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Gestione e adempimenti sospesi - Indicazioni dall'INPS	11
10. AGENTI IMMOBILIARI - Fissate le modalità di accesso alle planimetrie catastali	12
11. POS E FATTURE ELETTRONICHE - Dal 1° luglio nuovi obblighi e sanzioni	13
12. MINORI STRANIERI IRREGOLARI O NON ACCOMPAGNATI - Attribuzione del Codice Fiscale per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale - Richiesta da parte della ASL - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	14
13. AL VIA GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE CREATIVE - Disponibili 40 milioni di euro	15
14. FONDO IMPRESE FEMMINILI - Al via le domande per imprese attive da oltre 12 mesi	16
15. BONUS CONDIZIONATORI - Previsto anche per il 2022	16
16. WEDDING E FESTE - Al via le domande per contributi a fondo perduto per 60 milioni di euro - Pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate	17
17. ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE - Al via dal 13 giugno il bonus 2022 per la riqualificazione	17
18. RECUPERO DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA - Contributo ai produttori di vino DOP, IGP e biologico che investono su etichette dotate di QR code - Manca ancora il decreto che fissa le regole per l'assegnazione	18
19. NUOVA PAC - POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027 - La normativa europea - Etichettatura elettronica dei vini	19
20. AGRICOLTURA - Intesa in Stato-Regioni su provvedimenti a sostegno del settore vitivinicolo e olivicolo e dei prodotti DOP e IGP	20
21. ISTAT - Le spese per i consumi delle famiglie - Anno 2021 - Cresce la spesa mensile rispetto al 2020	21
22. SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI - Pubblicato l'Elenco aggiornato al 31 dicembre 2021 degli enti radiati dall'Albo nazionale	21
23. CINQUE PER MILLE - Pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi del 2021	22
25. CARICABATTERIE UNIVERSALI DAL 2024 - La decisione dell'Unione europea	23

1. CRISI D'IMPRESA - Istituito il diritto di segreteria dovuto alla Camera di Commercio per la procedura di composizione negoziata

Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è fissato in **euro 252,00 per singola pratica**.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto 10 marzo 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2022.

L'importo stabilito, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 8-bis, del D.L. n. 118/2021, convertito dalla L. n. 147/2021, è **a carico dell'impresa che propone l'istanza** ed è a copertura dei costi che gravano sulle Camere di Commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Una circolare del Ministero dovrà ora stabilire le modalità di pagamento del diritto dovuto da parte di tutte quelle imprese che hanno presentato istanza nell'intervallo di tempo che va dalla data di avvio della procedura (15 novembre 2021) fino alla data di emanazione del decreto (1° giugno 2022).

A partire dal 15 novembre 2021 sono entrate in vigore le **nuove modalità di Composizione Negoziata della Crisi d'impresa**, così come previste dal D.L. 118/2021, convertito nella Legge 147/2021.

La **composizione negoziata** è uno **strumento innovativo** che viene messo a disposizione degli imprenditori e dei loro consulenti e che è **finalizzato alla ristrutturazione o al risanamento aziendale** delle imprese in difficoltà, tramite il **ricorso a procedure alternative al fallimento**.

Si tratta di un **percorso volontario ed extragiudiziale**: nei casi in cui il risanamento dell'impresa risulti **ragionevolmente perseguibile**, l'imprenditore può chiedere la **nomina di un esperto indipendente** il cui compito è quello di supportarlo nell'identificazione di possibili soluzioni nonché nelle trattative con i creditori.

Tutta la procedura si svolge su una **apposita piattaforma unica nazionale**: l'unico luogo per gestire le istanze e i documenti da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Possono accedere alla procedura di composizione negoziata **tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le ditte individuali e le società agricole**.

Il percorso della composizione è esclusivamente di tipo **volontario**, quindi attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso.

La composizione negoziata della crisi di impresa che si svolge all'interno della citata piattaforma, prevede varie fasi: la preparazione dell'istanza e l'inserimento di tutti i documenti da allegare all'istanza stessa; l'invio dell'istanza con relativa pre-istruttoria; la presa in carico dell'istanza e i controlli formali da parte dell'ufficio; la nomina dell'esperto da parte della Camera di Commercio; l'accettazione dell'incarico dopo un'attenta verifica delle condizioni; il confronto tra l'impresa e l'esperto e l'accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell'esperto.

Riassumiamo brevemente l'iter della procedura e i principali adempimenti previsti presso la Camera di Commercio e il Registro delle imprese.

1) L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in **condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può **chiedere al segretario generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente** quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 2, comma 1).

2) L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite un'apposita **piattaforma telematica unica nazionale** mediante la compilazione di un **modello** il cui contenuto è stato definito con un apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

Attraverso la piattaforma l'imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, ottiene tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre.

La nomina dell'esperto è affidata a una **commissione** composta da tre membri che durano in carica due anni e che vengono designati dall'Autorità giudiziaria, dal presidente della Camera di commercio regionale e dal Prefetto e può avvenire solo **tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna Camera di commercio capoluogo di regione**, mentre l'iscrizione agli elenchi può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate.

3) All'istanza dovrà essere inserita tutta la **documentazione** prevista dal comma 3 dell'art. 5 della citata L. n. 147/2021, di conversione del D.L. n. 118/2021, e le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

4) L'esperto, **entro due giorni lavorativi** dalla ricezione della nomina, dovrà comunicare all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserire la **dichiarazione di accettazione** nella piattaforma. In caso contrario ne dovrà dare comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perchè provveda alla sua sostituzione (art. 5, comma 4).

5) **Entro tre giorni** dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare **osservazioni sull'indipendenza dell'esperto** al segretario generale della Camera di Commercio, il quale dovrà riferire alla commissione perchè, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione (art. 5, comma 6).

6) Nel percorso di composizione negoziata non vi è l'esigenza di ricorrere al Tribunale posto che le trattative si svolgono tra l'imprenditore e le parti interessate con l'ausilio e la competenza dell'esperto. Tuttavia, nel caso vi sia l'esigenza di **proteggere il patrimonio dell'imprenditore** da iniziative che possono turbare il regolare corso delle trattative e mettere a rischio il risanamento dell'impresa, è previsto che l'imprenditore ottenga una **protezione del patrimonio**.

Perché si attivi la protezione è sufficiente che l'imprenditore chieda, contestualmente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza, **l'applicazione di misure protettive** successivamente sottoposte alla **conferma da parte del giudice** (l'efficacia delle misure è infatti subordinata alla contestuale presentazione del ricorso al tribunale per ottenerne la conferma o la modifica delle stesse).

L'istanza di applicazione di misure protettive è **pubblicata nel Registro delle imprese** e dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione senza il consenso dell'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti.

7) L'incarico dell'esperto si considera concluso se, **decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina**, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L'incarico potrà proseguire **per non oltre centottanta giorni** quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale (art. 5, comma 7).

8) Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale che inserisce nella piattaforma** e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti (art. 5, comma 8). In caso di archiviazione dell'istanza, l'imprenditore **non potrà presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa** (art. 5, comma 8-ter).

9) Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso **gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori**.

Al contempo, deve preventivamente informare l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L'esperto, quando ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, potrà **iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese**. Nel caso l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, **l'iscrizione è obbligatoria**. Nel caso poi sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel Registro delle imprese, **procede alla segnalazione al giudice che ha emesso i provvedimenti** (art. 9).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma telematica clicca qui.](#)

2. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Istituita la piattaforma per la notificazione digitale degli atti pubblici (PND) a cittadini e imprese

Ai sensi dell'art. 1, comma 402, della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società PagoPA S.p.A., dovrà sviluppare una **piattaforma digitale per le notifiche**, per la realizzazione della quale è stata autorizzata la spesa di **2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020**.

In attuazione di questa disposizione, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022, il **Decreto 8 febbraio 2022, n. 58 del Dipartimento per la trasformazione digitale**, recante **"Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione"**.

Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche**.

Tale strumento, **gestito da PagoPA**, ha come scopo quello di rendere le comunicazioni aventi valore legale tra amministrazione e cittadini **più semplici e meno costose**, garantendo comunque la protezione dei dati personali dei soggetti interessati. In particolare, attraverso questa piattaforma sarà possibile **notificare atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni** tramite PEC, rendendoli inoltre disponibili telematicamente in un apposito portale.

1. Accesso alla piattaforma

I **mittenti** (*Pubbliche Amministrazioni, agenti della riscossione, società a capitale interamente pubblico, i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate*) accedono alla piattaforma tramite SPID, di livello di sicurezza almeno significativo, o CIE del **funzionario incaricato** di curare le attività istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma.

Le **persone giuridiche** accedono alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei **rispettivi legali rappresentanti**, ovvero dei **soggetti delegati** in possesso di una specifica delega conferita attraverso una specifica funzionalità della piattaforma.

La piattaforma elabora un **codice di accettazione** che il delegante comunica al delegato.

2. Spedizione digitale

Il **gestore della piattaforma** (PagoPA S.p.A.) esegue la notificazione presso il **domicilio digitale di piattaforma** eletto dal destinatario.

Per «**domicilio digitale di piattaforma**» si intende l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, appositamente eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma (art. 1, comma 1, lett. g)).

In mancanza del predetto domicilio ovvero nel caso in cui lo stesso risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore esegue la notificazione presso il **domicilio digitale speciale del destinatario**.

Per «**domicilio digitale speciale**» si intende l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD) o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione, di cui all'articolo 26, comma 5, lettera b), del D.L. n. 76/2020 (art. 1, comma 1, lett. h)).

Se neanche quest'ultimo risulta eletto ovvero nel caso in cui lo stesso risulta saturo, non valido o non attivo, la spedizione digitale viene eseguita presso il **domicilio digitale generale** del destinatario rilevato al momento dell'invio.

Per «**domicilio digitale generale**» si intende l'indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD e previsto dall'articolo 26, comma 5, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (art. 1, comma 1, lett. i)).

Il gestore della piattaforma effettua il **secondo tentativo**, solo dopo avere verificato che tutti i domicilia digitali del destinatario risultano saturi, non validi o non attivi.

Il secondo tentativo di consegna viene effettuato presso ciascuno dei domicilia digitali risultanti saturi, non validi o non attivi **decorsi almeno sette giorni** da quando il sistema ha rilevato la condizione di saturazione, di non validità o di non attività che impedisce la ricezione di nuove notificazioni.

Se all'atto del secondo tentativo, il domicilio digitale di piattaforma è stato nel frattempo modificato dal destinatario, il gestore esegue la notificazione anche presso quest'ultimo indirizzo.

Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, non validi o non attivi, anche a seguito del secondo tentativo di consegna, il gestore della piattaforma **rende disponibile in apposita area riservata**, per ciascun destinatario della notificazione, l'**avviso di mancato recapito del messaggio** con cui vengono indicate le ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e le modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.

Il gestore della piattaforma, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto **a mezzo di lettera raccomandata**.

3. Consultazione degli atti da parte del destinatario

Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione.

Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare: il mittente, la data e l'ora di messa a disposizione dell'atto sulla piattaforma, l'atto notificato, lo storico del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica (IUN).

Il destinatario può scaricare e inviare a terzi la copia del documento, tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte dal sistema operativo sottostante.

Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale certificato validamente opponibile a terzi.

4. La notificazione si perfeziona:

a) **per l'amministrazione**, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;

b) **per il destinatario:**

1) il **settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico**, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il **quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito**.

Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

2) il **decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo**;

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

5. Notificazione in forma analogica

Ai destinatari non in possesso titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l'avviso di avvenuta ricezione è **notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta** direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (*Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*) e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge.

6. Conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma

Il gestore della piattaforma **conserva i documenti** oggetto delle attestazioni di cui all'articolo 12 **per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario**, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD.

Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma **per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario**.

Il gestore della piattaforma **garantisce l'accesso ai documenti e agli atti** di cui ha la disponibilità, per i periodi, rispettivamente, previsti in precedenza, **a mittenti e destinatari interessati**, inclusi i loro delegati, previa loro identificazione tramite SPID o CIE.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3. ANTIRICICLAGGIO - LE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DELLE IMPRESE SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA - Le tempestive segnalazioni sulla difformità riscontrate in sede di adeguata verifica della propria clientela - Qualche criticità

Nella nostra precedente newsletter (n. 16 del 31 maggio) abbiamo riferito ampiamente sulle finalità e sulle modalità di comunicazione al Registro delle imprese sulla titolarità effettiva regolamentata con il **decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55**.

Ci preme ora sottolineare un aspetto importante, e precisamente quello enunciato al **comma 5 dell'articolo 6**, secondo cui:

*"I **soggetti obbligati** accreditati **segnalano tempestivamente** alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali **difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela**, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti".*

In sintonia con quanto disposto all'art. 21, comma 5, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 231/2007, il decreto interministeriale, al comma 5 dell'articolo 6, prevede dunque che i **soggetti obbligati** debbano **tempestivamente segnalare** alla Camera di Commercio territorialmente competente **eventuali difformità tra quanto rilevato in sede di adeguata verifica del cliente e quanto riscontrato nel Registro**, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio.

Si tratta di una funzione di estremo rilievo (e che sottopone il segnalante ad anonimato) finalizzata a **individuare situazioni di opacità o false comunicazioni** dei dati risultanti e trascritti nel registro dei titolari effettivi rispetto a quelli che emergono nell'ambito delle adeguate verifiche.

A tal proposito, bisogna subito rilevare come questa segnalazione sia da tenere distinta dalle **"Segnalazioni di operazioni sospette"** di cui agli articoli 35 e ss. del Decreto Antiriciclaggio.

Diversi sono, infatti, i presupposti di tale comunicazione, rispetto alle segnalazioni di cui agli articoli 35 e ss. del Decreto, che scattano in presenza di operazioni che possano destare ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Lo scopo di tale tipo di comunicazione è quello di garantire *"l'implementazione, da parte del gestore, di sistemi di allerta idonei a restituire elementi di analisi utili alla ricognizione, da parte dell'autorità di cui all'articolo 5 [ovvero: Ministero dell'economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Direzione*

nazionale antimafia e antiterrorismo; autorità giudiziaria, autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, n.d.r.], *della qualità e della veridicità dei dati, relativi alla titolarità effettiva presenti nella sezione e nella sezione speciale*".

In ogni caso, una segnalazione di discrepanza non sostituisce la segnalazione di operazione sospetta.

Ma andiamo per ordine. Anzitutto precisiamo *chi sono i "soggetti obbligati"*?

All'articolo 1, comma 1, lett. n.) del decreto in commento i "**soggetti obbligati**" vengono definiti come "**le categorie di soggetti individuati nell'articolo 3 del decreto antiriciclaggio**".

Si tratta di un elenco, in continuo aumento, di categorie di società, operatori e professionisti, individuati ai commi dal 2 al 6, del citato articolo 3, che riguardano:

- gli **intermediari bancari e finanziari**, quali: le banche, Poste Italiane, SIM, SGR, gli agenti di cambio, Cassa depositi e prestiti, le imprese di assicurazione, i soggetti che erogano il micro-credito, i consulenti finanziari, ecc. (individuati al comma 2),
- gli **altri operatori finanziari**, quali: società finanziarie, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, ecc. (individuati al comma 3);
- la categoria dei **professionisti**, quali: dottori commercialisti, periti e consulenti, notai, avvocati, revisori legali, ecc. (individuati al comma 4);
- gli "**altri operatori non finanziari**", quali: soggetti che esercitano attività di commercio o di intermediazione nel commercio di cose antiche, di opere d'arte, gli operatori professionali in oro, gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ecc. (individuati al comma 5);
- i **prestatori di servizi di gioco**, quali: gli operatori di gioco on line, gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i soggetti che gestiscono case da gioco (individuati al comma 6).

Ciò che occorre subito sottolineare è che tutti i soggetti obbligati, prima di procedere alla trasmissione al Registro delle imprese dei dati e delle informazioni tramite la comunicazione unica, dovranno svolgere comunque una verifica approfondita e indipendente dei dati e delle informazioni da inviare, procedendo poi, con accuratezza e tempestività, all'invio di dati e informazioni corretti ed aggiornati nella consapevolezza che vige sempre l'obbligo di comunicare le eventuali discrepanze riscontrate.

Si tratta di un **ulteriore obbligo di segnalazione** che ricade sui destinatari delle norme antiriciclaggio, chiamati questa volta a mettere in discussione le risultanze del Registro.

Da rilevare che nel decreto non viene specificato **come devono avvenire le segnalazioni**, nonostante che la lett. e-bis) (introdotta dal D.Lgs. n. 125/2019), del comma 5, dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007, abbia previsto che il decreto dovesse stabilire, tra le altre cose, "**le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela**".

Nel decreto non viene neanche precisato se e quale procedura venga attivata dopo la eventuale segnalazione.

Non sembra, inoltre, molto chiaro il significato dell'avverbio "**tempestivamente**" utilizzato dal legislatore: la mancanza di un termine perentorio, di fatto, rimette la percezione di tempestività alla soggettività del destinatario degli obblighi di adeguata verifica.

4. L. N. 60/2022 - Pubblicata la legge "SalvaMare" - Liberare il mare dalla plastica e dai rifiuti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2022, la **Legge 17 maggio 2022, n. 60**, recante "**Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)**".

Presentata nel 2018 dall'allora ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha avuto un iter travagliato con importanti ritardi, tanto da essere approvata in via definitiva dal Senato (con 198 favorevoli, nessun contrario e 17 astenuti) solo l'11 maggio scorso e pubblicata un mese dopo.

La legge consente ai pescatori e alle diverse associazioni di settore di **raccogliere e portare a riva i rifiuti in mare, laghi, fiumi e lagune** e di **conferirli in appositi spazi predisposti nei porti italiani**.

Un punto di svolta se si considera che fino ad oggi chi portava rifiuti a riva rischiava di essere sanzionato o di pagare una tassa commisurata al quantitativo, come se li avesse prodotti a bordo.

I pescatori dunque finivano per ributtare in acqua la plastica pescata accidentalmente.

Grazie a questa nuova legge queste buone pratiche saranno ora estese a tutti i pescherecci, a livello nazionale.

Con questo provvedimento si introducono infatti le definizioni di **"rifiuti accidentalmente pescati"** (RAP) e **"rifiuti volontariamente raccolti"** (RVR), non solo durante campagne di pulizia del mare, dei laghi, fiumi e lagune ma anche mediante **sistemi di cattura**.

All'articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c), vengono infatti date le seguenti definizioni:

a) **«rifiuti accidentalmente pescati»**: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti **durante le operazioni di pesca** e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

b) **«rifiuti volontariamente raccolti»**: i rifiuti raccolti **mediante sistemi di cattura** degli stessi, purchè non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c).

c) **«campagna di pulizia»**: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.

La legge "Salvamare" stabilisce, inoltre, che **i rifiuti accidentalmente pescati sono equiparati ai rifiuti delle navi** ai sensi della direttiva (UE) 2019/883 e potranno quindi essere conferiti separatamente, e in modo gratuito, all'**impianto portuale di raccolta**.

Per tutte queste attività, non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 2, comma 2).

Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica dovrà stabilire i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti **cessano di essere qualificati come rifiuti**, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 4).

I costi di gestione di questi rifiuti sono coperti con una specifica componente che sarà inserita nella bolletta della Tassa sui rifiuti (TARI) e sarà compito dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplinare le modalità di applicazione di questa nuova componente, rendendola trasparente in bolletta.

LINK:

[Per consultare il testo della legge clicca qui.](#)

5. L. N. 61/2022 - Pubblicata la legge che detta disposizioni in materia di prodotti agroalimentari a km zero e a filiera corta

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2022, la **Legge 17 maggio 2022, n. 61**, recante **"Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta"**.

La presente legge si compone di **8 articoli** e reca disposizioni volte alla **valorizzazione** e alla **promozione** dei **prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero** e di quelli provenienti da **filiera corta**.

Ad essere interessati dalla legge sono:

- i **"prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero"**: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima, o delle materie prime agricole primarie utilizzate, posti a una distanza **non superiore a 70 chilometri di raggio** dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa

provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione (art. 2, comma 1, lett. a));

- i **"prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta"**: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'**assenza di intermediari commerciali**, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi non sono considerati intermediari (art. 2, comma 1, lett. b)).

L'**articolo 1**, al comma 1, definisce le **finalità**, che consistono:

- nella **valorizzazione e promozione** dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta;
- nel **favorire il consumo** dei predetti prodotti;
- nel **garantire un'adeguata informazione** al consumatore sulla loro **origine e specificità**.

L'**articolo 4** disciplina la **vendita** dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Il **comma 1** stabilisce che i **comuni** riservano **almeno il 30 per cento del totale dell'area** destinata al **mercato** (e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco) agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta.

Al **comma 2**, si prevede che, in caso di **apertura di mercati** agricoli di vendita diretta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta **appositi spazi** all'interno delle aree del mercato.

Inoltre, si riconosce agli stessi **imprenditori agricoli** la possibilità di **realizzare** tipologie di **mercati riservati** alla **vendita diretta dei prodotti agricoli** in questione.

Il **comma 3** specifica che le **regioni** e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, **possono favorire** la destinazione di particolari **aree all'interno dei supermercati** destinate alla vendita di tali prodotti.

L'**articolo 5** prevede l'**istituzione dei loghi "chilometro zero" e "filiera corta"**.

In particolare, il **comma 1**, statuisce che con **decreto** del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali - da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con quello dello Sviluppo Economico e sentita la Conferenza Unificata - siano istituiti: il **logo "chilometro zero"** e il logo **"filiera corta"**.

Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il **comma 2**, chiarisce che il logo va esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o **di somministrazione** e all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati.

Può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame.

Il **comma 3** precisa, inoltre, che il **logo non può essere apposto sui prodotti**, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

L'**articolo 6** disciplina la **promozione dei prodotti a chilometro zero** e provenienti da **filiera corta** nella **ristorazione collettiva**.

L'**articolo 7** prevede le **sanzioni**. Nel dettaglio, il **comma 1**, statuisce che, **chiunque** utilizzi le definizioni previste all'articolo 2 della presente legge o i loghi di cui all'articolo 5 in maniera non conforme alla presente legge è punito con una **sanzione amministrativa** pecuniaria **da 1.600,00 euro a 9.500,00 euro**.

I successivi **commi da 2 a 5** introducono **ulteriori disposizioni** volte a disciplinare le **sanzioni**. In particolare, il **comma 2** affida alle **regioni** e alle province autonome di **Trento** e di **Bolzano** le funzioni di **controllo** e di **irrogazione** delle stesse **sanzioni**.

Il **comma 4**, stabilisce poi che, limitatamente ai **prodotti della pesca e dell'acquacoltura**, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni spetta al **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** che si avvale, a tal fine, del Corpo delle **capitanerie di porto**.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

6. LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021 - Primo via libera da parte del Senato - Molti nodi ancora da sciogliere

Il **30 maggio 2022**, con 180 voti a favore, 26 contrari e un astenuto, il Senato ha **approvato il DdL S.2469, "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"**, nel testo proposto dalla 10^a Commissione.

Dopo l'intesa di maggioranza, raggiunta la scorsa settimana, a partire dall'articolo 2 sulle gare per l'assegnazione delle concessioni balneari (che tuttavia ha la sostanza di un rinvio tecnico), il provvedimento si accinge ora ad affrontare l'esame in seconda lettura alla Camera (C.3634).

Il provvedimento tornerà poi al Senato in terza lettura.

Il via libera definitivo è atteso tra la metà di luglio e i primi giorni di agosto.

Uno dei nodi più controversi del DdL Concorrenza riguarda la **gestione dei beni pubblici del demanio marittimo** (art. 3).

Le concessioni balneari, saranno assegnate, come richiesto dalla UE, in base a **gare che partiranno dal primo di gennaio del 2024**. Sono ammesse proroghe rispetto a questo termine solo se sussistono "ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa."

Ancora da risolvere però e per questo rinviato, il tema degli **indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti** a carico di quelli che subentrano.

Altri nodi che non sono stati volutamente affrontati al Senato dovranno essere sciolti alla Camera: dai **trasporti pubblici locali alla riforma dei taxi e del noleggio con conducente** (artt. 8 e 9).

L'articolo 27 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per procedere ad una **nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private** e alla loro semplificazione mediante **eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento approvato dal Senato clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Dossier del Servizio studi con gli emendamenti approvati dalla 10^a Commissione clicca qui.](#)

7. FONDI PENSIONE - Definito il contributo 2022 da versare alla COVIP - Pagamento entro il 30 giugno

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2022, la **delibera della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) del 9 marzo 2022** in cui viene previsto che, ad integrazione del finanziamento della Commissione, è dovuto, per l'anno 2022, il versamento di un contributo nella misura dello **0,5 per mille** dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2021.

Sono esclusi da tale versamento i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premiorienza.

Soggetti obbligati al versamento sono:

- ciascuna forma pensionistica complementare che **al 31 dicembre 2020 risulti iscritta all'albo**;
- società o enti che hanno costituito al proprio interno **forme pensionistiche complementari**.

Sono esclusi dal versamento del contributo i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.

Il contributo deve essere versato **entro il 30 giugno 2022** tramite la **piattaforma PagoPA**, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nella sezione riservata presente sul sito internet della COVIP.

Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, anche qualora il contributo non sia dovuto.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

8. TESSERA SANITARIA - Dal 1° giugno possibile produrla anche senza il microchip

Per far fronte alla possibile carenza di materiali necessari per la produzione del microchip presente sulla TS-CNS, dovuta alla grave crisi internazionale, **dal 1° giugno 2022 è possibile produrre la Tessera Sanitaria anche senza il microchip.**

Dunque, a partire dal 1° giugno, la Tessera Sanitaria potrà essere emessa **nella versione TS-CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) che comprende il microchip o in alternativa **nella versione TS** semplice senza il componente elettronico.

In entrambi i casi le Tessere di nuova emissione, le emissioni per scadenza e i duplicati continueranno ad avere sul retro del tesserino plastificato la TEAM – Tessera europea di assicurazione di malattia.

La modifica normativa che prevede questa possibilità nella produzione delle tessere è stata prevista dal **Decreto Interministeriale** (del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - Dipartimento per la trasformazione digitale) del **30 maggio 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2022.

Per le nuove Tessere Sanitarie che saranno prodotte senza la componente Carta Nazionale dei Servizi, **sarà possibile, inoltre, utilizzare fino al 31 dicembre 2023** la propria TS-CNS con microchip anche se riporta sul fronte una data di validità già scaduta.

Questo – si legge nel comunicato - è stato reso possibile per continuare a permettere ai cittadini di poter usufruire dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione per i quali è previsto l'accesso tramite questa funzione sui portali istituzionali.

Per l'aggiornamento del software di gestione della componente CNS secondo la nuova scadenza, gli utenti potranno trovare indicazioni all'interno del portale del Sistema Tessera Sanitaria.

La proroga è limitata alle sole funzionalità della componente CNS e non della TEAM riportata sul retro della TS-CNS.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Sistema Tessera Sanitaria clicca qui.](#)

9. ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Gestione e adempimenti sospesi - Indicazioni dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 64 del 30 maggio 2022**, fornisce le istruzioni per la gestione della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, disposta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17.

L'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto, alla lettera b), per i medesimi organismi sportivi, la sospensione dei termini – **dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022** – relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Successivamente, il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, come modificato dalla legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, ha previsto, al comma 3-bis dell'articolo 7, che *"i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, [...] della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022"*.

Il **termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi**, in applicazione delle previsioni di cui al comma 3-ter del citato articolo 7, **è fissato alla data del 31 agosto 2022**.

Dunque, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, dovranno essere effettuati, ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n. 17/2022, **senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022**.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire **anche mediante rateizzazione** – analogamente senza applicazione di sanzioni e interessi – **fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo**, pari al 50 per cento del totale dovuto, con l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 64/2022 clicca qui.](#)

10. AGENTI IMMOBILIARI - Fissate le modalità di accesso alle planimetrie catastali

Con **Provvedimento del 20 maggio 2022, Prot. n. 174602**, l'Agenzia delle Entrate ha definito le **modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali** anche per gli **agenti immobiliari**, regolarmente iscritti nell'apposito Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 2-undecies del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, disciplina le modalità per consentire agli agenti immobiliari espressamente delegati, da almeno uno degli intestatari catastali dell'immobile, la consultazione telematica delle planimetrie catastali.

Dunque, l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, è **consentito anche ai soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)**, tenuto dalle Camere di Commercio, **nella sezione agenti immobiliari, muniti di delega espressa**.

La **delega** è conferita da almeno uno degli intestatari catastali compilando il **modulo allegato**, con le relative istruzioni, al presente provvedimento ed ha **efficacia per 30 giorni dalla sua sottoscrizione**.

Con questo modello il Contribuente può delegare un agente immobiliare, iscritto al REA, tenuto dalle Camere di Commercio, a richiedere la planimetria dell'unità immobiliare urbana di cui è intestatario catastale

L'originale della delega deve essere **conservato dall'agente immobiliare, per un periodo di cinque anni** ed esibito nel caso di richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Il delegato **accede con le proprie credenziali all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate** e, attraverso una specifica funzionalità, compila e invia la richiesta di consultazione della planimetria.

Successivamente, l'Agenzia delle entrate, verificata la completezza della documentazione e la coerenza della delega con i dati contenuti nella richiesta di consultazione della planimetria, **attiva il servizio di estrazione di copia della planimetria richiesta** e la rende disponibile nell'area riservata del delegato.

Contestualmente, verrà **fornita notifica al delegante dell'erogazione del servizio**, mediante comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di consegna della delega e sull'area riservata.

Nelle **more del completamento degli interventi tecnici necessari** per l'attivazione del servizio con le modalità previste al punto 2 del provvedimento, la richiesta di consultazione della planimetria, sottoscritta dal delegato, **può essere inoltrata dal medesimo tramite posta elettronica certificata (PEC)** a qualsiasi Direzione provinciale o Ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia, unitamente alla delega ricevuta; tale delega può essere prodotta come documento informatico, sottoscritto con la firma digitale del delegante oppure come copia informatica (ad esempio scansione) della delega cartacea, a cui allegare una copia del documento di identità del delegante.

LINK:

[Per consultare il testo del Provvedimento 174602/2022 e del suo allegato clicca qui.](#)

11. POS E FATTURE ELETTRONICHE - Dal 1° luglio nuovi obblighi e sanzioni

Dal prossimo **30 giugno** sono in arrivo importanti novità per i **pagamenti elettronici** e la **fatturazione elettronica**.

Disincentivare il ricorso al contante per rispettare la *tax compliance* attraverso non solo l'anticipazione del **trattamento sanzionatorio per mancata accettazione di strumenti di pagamento alternativi**, ma anche facilitando l'acquisizione dei dati aggregati delle **transazioni elettroniche giornaliere** effettuate da chi effettua l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali.

E' questa la finalità perseguita con le disposizioni contenute nell'**articolo 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022** (recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*" - Secondo decreto PNRR), funzionali a raggiungere uno degli obiettivi del Recovery Plan stabilito per il primo semestre 2022.

In particolare:

A) al comma 1, con la modifica dell'art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 - già modificato peraltro dal D.L. n. 152/2021, convertito dalla L. n. 233/2021 (primo Decreto PNRR) - viene **anticipata al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti col POS** (anzichè dal 1° gennaio 2023).

B) Ai commi 2 e 3, con la modifica del comma 3, dell'articolo 1, del D.Lgs. n. 127/2015, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, si dispone **l'obbligo della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, che finora erano esclusi**.

Nel dettaglio, il **comma 2 del citato articolo 18** del D.L. n. 36/2022 elimina dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 la parte della norma che attualmente esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- i soggetti in "**regime di vantaggio**" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;
- i contribuenti in "**regime forfetario**", di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014;
- le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, **proventi per un importo non superiore a euro 65.000**.

Pertanto, in seguito alla citata novella, tali soggetti, **a partire dal 1° luglio 2022**, saranno obbligati alla trasmissione della fattura in modalità elettronica.

Il successivo **comma 3 del citato articolo 18** stabilisce che la disposizione di cui al comma 2 si applichi a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

Per quanto riguarda l'**obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo POS** si ricorda che lo stesso è già comunque **operativo dal 30 giugno 2014**, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, senza che allora sia stata, tuttavia, prevista alcuna sanzione.

Con la nuova normativa, l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di credito e di debito, pena l'applicazione di sanzioni, prova a dare concreta **attuazione alla missione M1C1 - 103 del PNRR**.

La decorrenza delle misure sanzionatorie è stata **anticipata al 30 giugno 2022**, in coincidenza con la scadenza stabilita per il raggiungimento della citata missione del PNRR.

Allo stesso modo, per mettere a disposizione strumenti più efficaci nella lotta all'evasione, viene **esteso il novero delle informazioni trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate**, anche tramite la società PagoPA, comprensive ora dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate e dei dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico.

La sanzione che potrà essere **irrogata dal 30 giugno 2022** è composta di un **importo fisso**, nella misura di **30 euro per ciascuna transazione** a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, e di un **ammontare variabile** commisurato al **4% del valore della transazione** per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.

Le modalità di contestazione, le procedure e i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, **con espressa esclusione del pagamento in misura ridotta**.

La **platea dei potenziali destinatari della misura sanzionatoria** è composta da **commercianti e professionisti** quando rifiutano di ricevere pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito.

Segnaliamo, infine, che con la **circolare n. 8 del 7 giugno 2022**, la **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro** analizza alcune misure in materia fiscale introdotte dal decreto legge, in attuazione del PNRR, riguardo le sanzioni per mancata accettazione dei **pagamenti elettronici** e l'estensione degli **obblighi di fatturazione elettronica** dal 1° luglio 2022.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare dei Consulenti del Lavoro n. 8/2022 clicca qui.](#)

12. MINORI STRANIERI IRREGOLARI O NON ACCOMPAGNATI - Attribuzione del Codice Fiscale per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale - Richiesta da parte della ASL - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai **minori stranieri non regolari** e ai **minori stranieri non accompagnati** devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate **dalla struttura ASL tenuta all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** di tali soggetti stranieri. Lo ha chiarito la stessa Agenzia con la **risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022**.

L'art. 63, comma 4, D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ("Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502") stabilisce che i **minori stranieri presenti sul territorio nazionale**, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al **Servizio Sanitario Nazionale** e usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani.

L'art. 14, legge n. 47/2017 ha sancito l'**iscrizione obbligatoria e gratuita** al Servizio Sanitario Nazionale dei **minori stranieri non accompagnati**, anche nelle more del rilascio del **permesso di soggiorno**, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.

Sulla base di tali disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, allo stato attuale, **il codice fiscale è il codice identificativo ritenuto indispensabile per l'iscrizione al SSN a cura delle strutture ASL**, si rende necessaria l'attribuzione del codice fiscale a tale tipologia di minori stranieri, ancorché privi di un regolare permesso di soggiorno.

Pertanto, le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate **dalla struttura ASL tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto**, in qualità di soggetto terzo obbligato all'indicazione del codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).

Le richieste devono essere presentate dalla struttura ASL competente tramite il **modello anagrafico AA4/8** - Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) come richiesta per soggetto terzo, indicando come tipologia richiedente il **codice 17** - Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, etc. (art. 6, comma 2, d.P.R. n. 605/1973) ovvero, se relative a più minori, tramite un'unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal suddetto modello per ogni minore.

Al modello deve essere allegata, inoltre, una **dichiarazione** della struttura ASL richiedente che attesti la **motivazione della richiesta del codice fiscale** e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN.

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti l'eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare preventivamente la **ricerca** del soggetto **negli archivi dell'Anagrafe Tributaria**, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da quelli dichiarati dalla struttura ASL.

Una volta generato il codice fiscale, l'Ufficio lo comunica all'ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.

Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate **appositi protocolli d'intesa** volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni.

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 25/E/2022 clicca qui.](#)

13. AL VIA GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE CREATIVE - Disponibili 40 milioni di euro

Al via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico che incentiva le piccole e medie imprese creative a promuovere investimenti in **attività culturali e artistiche**, anche relative:

- all'audiovisivo (tv, cinema e contenuti multimediali),
- al patrimonio culturale materiale e immateriale,
- al design,
- ai festival, alla musica, alla letteratura,
- alle arti dello spettacolo,
- al software e ai videogiochi, nonché
- all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei e all'artigianato artistico.

Si tratta di un intervento promosso dal Ministero dello sviluppo economico che punta a valorizzare sul territorio nuova imprenditorialità in settori in cui il **Made in Italy** eccelle per idee e creatività.

Sono finanziati anche interventi che prevedono la collaborazione delle PMI creative con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca per l'acquisizione di servizi specialistici.

Per la misura sono disponibili risorse pari a **20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022**, per un totale di **40 milioni di euro**.

Il **decreto direttoriale 30 maggio 2022**, disciplina termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni a valere sul Fondo per le piccole e medie imprese creative.

La **compilazione delle domande** sarà possibile:

- a partire **dalle ore 10.00 del 20 giugno 2022**, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative previsti dal Capo II del decreto 19 novembre 2021, e
- a partire **dalle ore 10.00 del 6 settembre 2022**, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti dal Capo III del decreto 19 novembre 2021.

Le domande compilate potranno essere inviate rispettivamente a partire:

- **dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022**, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative e
- **dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022**, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori.

Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno **gestiti da Invitalia** per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Il **comunicato relativo al decreto direttoriale 30 maggio 2022** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2022.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del D.M. 30 maggio 2022 clicca qui.](#)

14. FONDO IMPRESE FEMMINILI - Al via le domande per imprese attive da oltre 12 mesi

Aperto lo sportello per la presentazione delle domande agevolative per la linea di intervento del **Fondo Impresa Femminile dedicata alle imprese attive da più di 12 mesi**.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo impresa femminile sono stati resi noti dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **decreto 30 marzo 2022**.

Le richieste possono essere inviate **a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022**, attraverso la piattaforma disponibile sul sito di Invitalia, fino ad esaurimento fondi.

Il Fondo impresa femminile è l'incentivo nazionale che **sostiene la nascita e il consolidamento delle imprese guidate da donne**, promosso dal Ministero dello sviluppo economico.

Sono finanziati programmi di investimento nei settori dell'industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

Il Fondo mette a disposizione delle imprese femminili, nuove o già avviate, **200 milioni di euro**.

Destinatarie delle risorse sono le **imprese femminili** (intese come imprese a **prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome**) con sede legale e/o operativa situata sul territorio nazionale.

Si potrà trattare sia di imprese di nuova costituzione che di quelle già costituite.

Il Fondo opera attraverso la concessione di agevolazioni nell'ambito di una delle due seguenti linee di azione:

- a) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;
- b) incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.

Nello specifico, gli **"incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili"** sono rivolti alle imprese femminili **costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione** e alle lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le **persone fisiche** che intendono costituire una nuova impresa femminile.

Nel caso di una **impresa attiva da più di 12 mesi**, si possono presentare progetti d'investimento fino a 400 mila euro per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti.

In questo caso, il Fondo prevede **un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero**, con una copertura fino all'80% delle spese ammissibili, per un **massimo di 320 mila euro**, da rimborsare in otto anni.

Per questa linea di intervento sono disponibili risorse complessive pari a **146,8 milioni di euro**, di cui 121,2 milioni a valere su risorse PNRR e 25,6 milioni di fondi stanziati dalla legge di bilancio 2021.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

15. BONUS CONDIZIONATORI - Previsto anche per il 2022

Il bonus condizionatori è un'agevolazione che spetta a coloro che decidono di **acquistare oppure sostituire il condizionatore con uno a risparmio energetico**.

Questa detrazione, prevista dall'articolo 1, comma 58 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), rientra nell'ambito di una ristrutturazione edilizia.

È stata **prorogata dalla L. n. 234/2021** (Legge di bilancio 2022) e viene considerata nel cosiddetto "bonus ristrutturazioni".

Tuttavia, come ha chiarito la guida dell'Agenzia delle Entrate, è possibile beneficiare del bonus condizionatori anche senza aver effettuato i lavori di ristrutturazione facendo rientrare l'agevolazione in altri due tipi di bonus:

- **bonus mobili ed elettrodomestici** (detrazione al 50%);
- **Ecobonus per il risparmio energetico** (detrazione al 65%);

La detrazione viene applicata sull'acquisto dei **seguenti impianti**:

- Climatizzatore a basso consumo energetico;
- Deumidificatore d'aria;
- Termopompa o pompa di calore.

E' possibile ottenere agevolazioni sull'acquisto di un nuovo condizionatore anche grazie al **Superbonus 110%**, ma quest'altra opzione è prevista solo nel caso in cui si stessee effettuando un intervento trainante all'edificio della propria casa. In altre parole, si può ottenere lo sgravio sul costo del condizionatore col Superbonus **solo se si sta sostituendo l'intero piano di condizionamento**.

Si può effettuare questa operazione in tre diversi modi:

- attraverso al compilazione del **730**;
- tramite uno **sconto in fattura** al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico (effettuato con pagamento tracciabile: solo con carte prepagate o bonifico);
- con l'uso dell'**Ecobonus**, attraverso il quale la detrazione fiscale potrà essere convertita in **credito d'imposta da cedere a soggetti autorizzati**, come ad esempio le banche, i fornitori oppure gli intermediari finanziari.

LINK:

[Per consultare il testo della Guida dell'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

16. WEDDING E FESTE - Al via le domande per contributi a fondo perduto per 60 milioni di euro - Pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

A decorrere dal **9 giugno e fino al 23 giugno 2022**, le **imprese del settore eventi - wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca** (hotellerie-restaurant-catering) - particolarmente colpite durante l'emergenza Covid - possono richiedere contributi a fondo perduto presentando domanda online all'Agenzia dell'entrate.

Si tratta di una misura introdotta dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. "*Decreto Sostegni bis*").

Possono richiedere il **contributo le imprese che nell'anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019**.

Con **provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell' 8 giugno 2022, Prot. n. 197396/2022**, è stato approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto" e sono state indicate **le modalità e i termini di presentazione dell'istanza** di riconoscimento del contributo a fondo perduto per i settori Wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell'HO.RE.CA".

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a **euro 60.000.000,00 per l'anno 2021**, di cui:

- una quota pari a **euro 40.000.000,00** è destinata al settore del "wedding"
- una quota pari a **euro 10.000.000,00** è destinata al settore, diverso dal "wedding", dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie
- una quota pari a **euro 10.000.000,00** è destinata alle imprese operanti nel settore dell'HO.RE.CA.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

17. ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE - Al via dal 13 giugno il bonus 2022 per la riqualificazione

Al via la possibilità di accedere al **credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021.

Le domande potranno essere compilate e presentate **dalle ore 12:00 del 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del 16 giugno 2022**.

L'agevolazione è rivolta agli **alberghi e alle attività turistico-ricettive** (villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, agriturismi, stabilimenti termali, campeggi e parchi di vacanza) che

hanno svolto, **tra il 1° gennaio 2020 e il 6 novembre 2021**, lavori finalizzati al miglioramento delle strutture.

Nell'**Avviso pubblico del 7 giugno 2022** il Ministero del Turismo ha fornito anche i dettagli su come presentare le richieste.

Le indicazioni su spese ammesse, beneficiari e requisiti sono contenute nel **Decreto Interministeriale del 17 marzo 2022**.

L'Avviso è rivolto alle **strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012**.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

- *manutenzione straordinaria,*
- *restauro e di risanamento conservativo,*
- *ristrutturazione edilizia,*
- *eliminazione delle barriere architettoniche,*
- *incremento dell'efficienza energetica,*
- *adozione di misure antisismiche,*
- *acquisto di mobili e componenti d'arredo,*
- *realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali,*
- *acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.*

Le domande presentate saranno valutate dal Ministero del turismo secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 380 milioni di euro.

Per compilare e presentare la domanda bisognerà accedere a una piattaforma dedicata, il cui link per l'accesso sarà pubblicato il 13 giugno sul sito del Ministero del Turismo.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero del turismo clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la Guida alla presentazione della domanda clicca qui.](#)

18. RECUPERO DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA - Contributo ai produttori di vino DOP, IGP e biologico che investono su etichette dotate di QR code - Manca ancora il decreto che fissa le regole per l'assegnazione

La **legge n. 234 del 30 dicembre 2021** (Legge di bilancio 2022), al comma 842 dell'articolo 1, dispone che, al fine di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il **recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese**, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di **1 milione di euro**, a favore dei **produttori di vino DOP e IGP**, nonché dei **produttori di vino biologico** che investano in più moderni **sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette** che permetta una **comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore**, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del **regolamento (UE) n. 1169/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di **etichettatura e presentazione dei vini**.

Previsto, inoltre, che con un **apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

Tra le tante risorse che la legge di bilancio 2022 ha previsto per il settore agricolo (2 miliardi di euro), ci è pure questa che prevede lo stanziamento di **1 milioni di euro** per i produttori di vino **DOP, IGP e**

biologico che investono in **sistemi digitali di etichettatura**, permettendo il rimando tramite *QRcode* a pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori.

Molti operatori interessati, e noi insieme a loro, si chiedono che fine abbia fatto questo decreto, considerato che doveva essere adottato entro i primi di marzo e che invece a tutt'oggi non è dato sapere in quale Ministero o Conferenza Unificata si sia impantanato.

Questo ritardo, comunque, non ci meraviglia più di tanto anche perché il nostro legislatore ci ha abituati a questo genere di situazioni considerato che nel nostro Paese, per prassi, non vengono mai rispettati i termini di emanazione di decreti attuativi, causando spesso ritardi intollerabili per l'entrata in vigore di norme anche di estrema importanza.

19. NUOVA PAC - POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027 - La normativa europea - Etichettatura elettronica dei vini

Il Consiglio EUROPEO ha formalmente adottato la **nuova politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027**, che mira a:

- rafforzare il contributo dell'agricoltura agli **obiettivi ambientali e climatici dell'UE**;
- fornire un **sostegno più mirato** alle aziende agricole di piccole dimensioni;
- consentire agli Stati membri una maggiore **flessibilità** nell'adattamento delle misure alle condizioni locali.

La **riforma PAC post-2020** (anni 2023-2027) si fonda sui seguenti **tre nuovi regolamenti**, che si applicheranno gradatamente a decorrere **dal 1° gennaio 2023**:

- **Regolamento (UE) 2021/2115** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul **sostegno ai piani strategici** che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- **Regolamento(UE) 2021/2116** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul **finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio** della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- **Regolamento (UE) 2021/2117** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante **organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, **l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati** e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione

I tre regolamenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 435 del 6 dicembre 2021.

Etichettatura vini - Obbligo indicazioni nutrizionali e degli ingredienti

Offrire **informazioni utili e complete al consumatore** senza snaturare l'estetica delle etichette. Questo l'obiettivo dell'inserimento di **nuove normative circa l'etichettatura elettronica di vini e spiriti**, presente nel testo del nuovo **piano 2023-2027 della PAC**, Politica Agricola Comune.

Ad oggi le sole indicazioni che devono essere presenti in etichetta sono:

- il **titolo alcolometrico** espresso tramite il contenuto percentuale di alcol sul volume totale della bevanda,
- le **indicazioni sugli allergeni**, quali ad esempio solfiti, caseinati, lisozima e albumina delle uova.

Con il 1° gennaio 2023 arriverà l'obbligo di inserire **ulteriori informazioni nelle etichette di vino** e altre bevande alcoliche, lo scopo è quello di rendere i consumatori più consapevoli nel consumo e acquisto di alcolici.

In particolare, a partire **dal 1 gennaio 2023** - secondo quanto previsto dai regolamenti della **nuova Politica Agricola Comune PAC 2023-2027** e al termine di un periodo transitorio che cesserà il 31 dicembre 2022 nel quale i produttori avranno il tempo di adeguare i loro prodotti (Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020) - anche le etichette del vino dovranno **riportare i valori**

nutrizionali e la lista degli ingredienti. Come avviene già ora per gli alimenti, sulle etichette andrà riportato il **numero di calorie contenute in un bicchiere di vino.**

Ma oltre alle informazioni nutrizionali, le etichette dovranno riportare anche la **lista degli ingredienti.**

Come è ovvio, l'aggiunta di questi elementi poteva diventare un grosso problema per i produttori.

Le etichette delle bottiglie di vino contengono già numerose informazioni e sarebbe stato quasi impossibile per le aziende aggiungere sulle etichette le **informazioni nutrizionali e la lista degli ingredienti**, per di più nelle 24 diverse lingue della UE.

Ma grazie al contributo di **SpiritsEUROPE** e del **CEEV** (*Comité Européen des Entreprises Vins*) è stata trovata una soluzione.

Le due associazioni europee hanno ideato e lanciato **U-label**, una piattaforma in cui i produttori di vino potranno inserire tutte le informazioni richieste dalla normativa europea.

In questo modo **ogni prodotto avrà una sua pagina dedicata**, che sarà possibile raggiungere scansando il **QR code applicato sulle etichette delle bottiglie di vino.**

I produttori, dal canto loro, potranno registrare i propri prodotti e inserire sulla pagina corrispondente, sotto la propria responsabilità, tutte le indicazioni richieste dalla normativa, più eventuali altre informazioni su prodotto, processo e sul consumo consapevole e moderato di alcol.

Una volta scannerizzato da un semplice smartphone, il QR code applicato sulle etichette delle bottiglie di vino **reindirizzerà gli utenti verso una pagina in cui saranno disponibili le informazioni sul prodotto in tutte le lingue dei paesi membri dell'Unione Europea.**

Oltre a tutelare la salute dei consumatori, la normativa sulle etichette per le bottiglie di vino ne **tutela anche la privacy.** La piattaforma U-label, infatti, **non tratterà in alcun modo gli utenti che visitano la pagina**, si limiterà ad individuare la geolocalizzazione per far sì che chi visita la pagina possa vederla nella sua lingua.

Oltre agli ingredienti, le aziende potranno inserire all'interno della pagina anche altri tipi di messaggi, come quelli sul consumo consapevole degli alcolici e sui rischi legati all'abuso.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla riforma della PAC post 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato alla piattaforma U-label clicca qui.](#)

20. AGRICOLTURA - Intesa in Stato-Regioni su provvedimenti a sostegno del settore vitivinicolo e olivicolo e dei prodotti DOP e IGP

È stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni su importanti provvedimenti in materia di agricoltura per il **sostegno e allo sviluppo delle filiere agricole**, con il via libera a una serie di modifiche relative al Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia e alle modalità per **l'assegnazione dei contributi a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico.**

In dettaglio, sono state apportate importanti modifiche al Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia che puntano ad ampliare il raggio di azione per il contrasto dei vettori della Xylella fastidiosa e a includere negli indennizzi anche le operazioni di distruzione delle piante.

È stato inoltre dato il via libera allo schema di decreto, di concerto con il Ministero del Turismo, relativo a criteri e modalità per **l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico che** esercitano anche attività agrituristica e enoturistica, per favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e recuperare le antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese tramite l'impiego di moderni sistemi digitali.

Nel corso della Conferenza Stato-Regioni è stato illustrato il **criterio di riparto regionale dei fondi disponibili per le infrastrutture irrigue**, complementare a quello già assegnato con il provvedimento della Missione 2 Componente 4 (M2C4) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), denominato "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche".

L'assegnazione dei fondi terrà in considerazione un indicatore composito che considera diversi elementi combinati tra loro basati sul fabbisogno finanziario per la realizzazione delle opere (regionale e nazionale) e sul contributo già ricevuto a livello regionale dagli investimenti del PNRR.

(Fonte: *Ministero dell'Agricoltura*)

21. ISTAT - Le spese per i consumi delle famiglie - Anno 2021 - Cresce la spesa mensile rispetto al 2020

L'ISTAT pubblica i dati relativi alla **spesa media mensile per consumi delle famiglie**: è stimata a **2.437 euro in valori correnti** (2.328 euro nel 2020; +4,7%), ma **la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese**.

La crescita è più intensa a Nord (+7,0% il Nord-ovest e +4,4% il Nord-est), Sud (+3,9%) Centro (+3,1%).

Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.

Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).

In **Trentino-Alto Adige** e **Lombardia** abbiamo la spesa media più alta.

Nel **Sud** e nelle **Isole** pesano di più le voci destinate ai bisogni primari, come quelle per Alimentari e bevande analcoliche: nel 2021 questa quota di spesa arriva al 24,6% al Sud e al 23,5% nelle Isole mentre si ferma al 17,2% nel Nord-est.

“Anche **nel 2021** le regioni con la spesa media mensile più elevata sono **Trentino-Alto Adige** (2.950 euro) e **Lombardia** (2.904 euro) mentre **Calabria** e **Puglia** sono quelle con la spesa più contenuta, rispettivamente 1.915 e 1.808 euro mensili.

La quota più alta per **Alimentari e bevande analcoliche** si registra proprio in Calabria, dove si attesta al 28,1%, a fronte del 19,3% osservato a livello nazionale e del 15,8% del Trentino-Alto Adige”.

Rispetto al 2020, la spesa aumenta significativamente in molte regioni, sia del Nord che del Centrosud. Gli incrementi più contenuti si registrano in Toscana (+4,5%) e in Piemonte (+5%); attorno al 7% la crescita di Abruzzo, Umbria e Veneto.

La spesa aumenta del 7,6% in Trentino-Alto Adige e dell'8,6% in Lombardia ma gli aumenti maggiori si osservano in Basilicata e Molise, dove, rispetto al 2020, sale, rispettivamente, del 16,9% e del 10,3%.

La **spesa non alimentare** aumenta del 5,7% rispetto al 2020 (in media 1.967 euro mensili).

L'aumento più elevato (+26,5%) si osserva per il capitolo Servizi ricettivi e di ristorazione (100 euro mensili), che nel 2020 aveva subito un vero e proprio crollo (-38,9%).

Aumentano anche le **spese per Servizi sanitari e spese per la salute** (118 euro al mese, +9,0%), Mobili, articoli e servizi per la casa (112 euro mensili, +8,4%), Altri beni e servizi (174 euro mensili, +3,9%) e per Abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, manutenzione ordinaria e straordinaria (912 euro al mese, +2,0%), in quest'ultimo caso anche a causa di una forte dinamica inflazionistica.

Nel 2021 la **spesa media familiare per l'abitazione** in termini correnti (1.845 euro) è aumentata del 6,0% rispetto al 2020 (ma è tuttora in calo del 6,9% rispetto al 2019).

La voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver maggiormente limitato è quella **per viaggi e vacanze**. Tra quante già spendevano per questa voce nel 2020, la percentuale di chi l'ha ridotta rispetto all'anno precedente è del 62,4%, una percentuale ancora più alta di quella riscontrata nel 2020 (pari al 46,8%) e che risulta in crescita soprattutto al Nord (dal 44,1% al 61,2%).

La percentuale più elevata di famiglie che nel 2021 dichiarano di aver ridotto questo esborso si osserva comunque nel Mezzogiorno (69,8%).

La seconda voce di spesa che ha subito una riduzione rispetto all'anno precedente è quella per **abbigliamento e calzature**.

LINK:

[Per consultare il report clicca qui.](#)

22. SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI - Pubblicato l'Elenco aggiornato al 31 dicembre 2021 degli enti radiati dall'Albo nazionale

Il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2022, ha reso noto che il Comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ha predisposto

l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo nazionale dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2021 perchè prive dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggette all'applicazione del comma 9.

LINK:

[Per consultare l'elenco clicca qui.](#)

23. CINQUE PER MILLE - Pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi del 2021

Con comunicato stampa del 9 giugno 2022, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono **disponibili gli elenchi per la destinazione del 5 per mille** dell'anno finanziario 2021 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi.

Si tratta di **oltre 72.000 enti** tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

L'elenco degli **enti ammessi e di quelli esclusi** è consultabile online, nell'area tematica "5 per mille", insieme agli importi attribuiti.

L'elenco degli ammessi comprende in totale **72.738 enti**, suddivisi per categoria.

Anche quest'anno in cima alla classifica si trovano gli **enti del volontariato** (52.162), seguiti da **associazioni sportive dilettantistiche** (11.854), **enti impegnati nella ricerca scientifica** (528), **enti che operano nel settore della sanità** (106), **enti dei beni culturali e paesaggistici** (146) ed **enti gestori delle aree protette** (24).

Nell'elenco figurano anche **7.918 Comuni**, a cui sono destinati 14,9 milioni di euro.

Secondo le scelte dei cittadini, il 5 per mille 2021 **distribuirà nel complesso quasi 507 milioni di euro** agli oltre 72.000 enti ammessi.

In testa, come settore, si conferma il **volontariato**, destinatario di oltre 331 milioni.

Il secondo settore è la **ricerca sanitaria**, premiata con oltre 76 milioni di euro, mentre al terzo posto si trova un altro settore collegato alla **ricerca**, quella **scientifica**, al quale saranno destinati nel complesso 66,2 milioni di euro.

Seguono i **Comuni** (14,9 milioni di euro), le **associazioni sportive dilettantistiche** (15,4 milioni), gli **enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici** (con oltre 2 milioni) e gli **enti gestori delle aree protette** (609.000 euro).

LINK:

[Per consultare gli elenchi disponibili clicca qui.](#)

24. MANCATO RISPETTO DELLA PRIVACY - Sanzioni esemplari anche per i Comuni e le società in house inadempienti

Il diffuso disinteresse per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza urbana ha costretto, per la prima volta, il Garante della Privacy ad applicare due sanzioni molto severe, per un totale di **350 mila euro**, ad un Comune e alla società partecipata che da anni utilizzano "fototrappole" **senza alcuna necessaria preventiva valutazione organizzativa sulla tutela della privacy**.

Lo hanno evidenziato le **ordinanze ingiunzione n. 162 e 163** adottate dal Garante per la protezione dei dati personali il **28 aprile 2022**.

Il Comune di Taranto da una decina di anni ha deciso di avvalersi di un sistema di **controllo** dello **smaltimento** dei **rifiuti urbani** e per questo ha dato incarico alla sua società in house (società Amiu s.p.a.) confidando nella capacità della struttura tecnica ma trascurando qualsiasi valutazione sulla protezione dei dati.

È stato sufficiente il reclamo di un cittadino per scatenare l'attività investigativa dell'Autorità di controllo che ha avviato due distinti procedimenti amministrativi rispettivamente a carico del Comune e della partecipata.

Al municipio il Garante ha contestato la **scarsa trasparenza comunicativa** con cartellonistica non aggiornata e poco frequente. Ma soprattutto la **mancanza della valutazione di impatto sulla**

protezione dei dati richiesta dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della nomina formale della società a responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del regolamento. L'attività istruttoria a carico del municipio si è quindi conclusa con la **dichiarazione di non conformità** dei trattamenti dei dati personali svolti dal Comune con l'utilizzo delle **fototrappole** condannando l'amministrazione al pagamento di una severa **sanzione amministrativa** da **150 mila euro**.

Ma è andata peggio alla **società partecipata** (società Amiu s.p.a.) che è stata condannata al pagamento di una sanzione di **200 mila euro**.

In questo caso l'attività istruttoria dell'organo centrale si è concentrata su due importanti, ulteriori, irregolarità. Ovvero la **diffusione** sui **social** dei **dati personali** di alcuni trasgressori (come immagini e video catturati dalle telecamere), senza alcun coinvolgimento del municipio e alcuna base giuridica pertinente. Inoltre, è stata accertata la **mancata nomina** del **responsabile** per la **protezione dei dati**. In pratica la società oltre ad aver catturato immagini per il Comune senza che lo stesso abbia strutturato adeguatamente l'organizzazione privacy (e quindi senza definire il ruolo della società nell'attività di trattamento) non si è preoccupata neppure di nominare il d.p.o. che di fatto è il soggetto deputato a sovrintendere alla regolarità dei processi in materia di protezione dei dati personali.

Questo disinteresse, unitamente alla diffusione di foto e video sui social, ha contribuito ad **aggravare e differenziare le misure punitive** adottate a carico del titolare del trattamento (il Comune) e il suo responsabile esterno (la società partecipata).

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 162/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 163/2022 clicca qui.](#)

25. CARICABATTERIE UNIVERSALI DAL 2024 - La decisione dell'Unione europea

È stato raggiunto l'accordo dai negoziatori del **Parlamento** e del **Consiglio UE** per quanto riguarda la questione dei **caricabatterie universali**.

Dall'autunno 2024, USB Type-C diventerà la porta di ricarica comune per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere nell'Unione europea.

È quanto prevede l'accordo raggiunto dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio Ue nel quadro della direttiva sulle apparecchiature radio modificata che stabilisce un'unica soluzione di ricarica per determinati dispositivi elettronici.

In base alle nuove regole, i consumatori non avranno più bisogno di un dispositivo di ricarica e di un cavo diversi ogni volta che acquistano un nuovo dispositivo e potranno utilizzare **un unico caricabatterie per tutti i loro dispositivi elettronici** portatili di piccole e medie dimensioni.

La novità comprenderà:

- Telefoni cellulari;
- Tablet;
- E-reader;
- Auricolari;
- Fotocamere digitali;
- Cuffie;
- Console per videogiochi portatili;
- Altoparlanti portatili ricaricabili tramite cavo cablato.

Sono compresi nel cambiamento anche i **laptop**, che dovranno adeguarsi alle nuove regole **entro 40 mesi** dall'entrata in vigore della nuova direttiva.

Secondo la nuova norma, la velocità di ricarica verrà armonizzata per tutti i dispositivi che supportano la **ricarica rapida**, cosicché i dispositivi possano essere caricati alla stessa velocità con un caricabatterie unico.

L'utilizzo dei caricabatterie universali farà risparmiare ai consumatori **fino a 250 milioni di euro all'anno**: una spesa solitamente indirizzata all'acquisto di caricabatterie diversi per ogni device elettronico.

La scelta è anche per limitare l'**impatto ecologico**: si stima, infatti, che i caricabatterie smaltiti e non utilizzati rappresentino circa 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici all'anno.

L'obiettivo dell'Unione consiste quindi nel duplice scopo di **semplificare la vita agli utenti** e al contempo **abbattere l'impatto degli scarti elettronici sull'ambiente**.

L'adozione di caricabatterie universali permetterà un ciclo di vita maggiore per ogni prodotto e una maggiore possibilità di riuso e di riciclo.

Ci sono voluti 10 anni di tira e molla, consultazioni e annunci, ma alla fine il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione europea del 23 settembre 2021. Dopo la pausa estiva, Parlamento e Consiglio dovranno approvare formalmente l'accordo prima che venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e le sue disposizioni inizieranno ad applicarsi dopo 24 mesi.

Le nuove regole non si applicherebbero ai prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dedicato clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) ANTINCENDIO - PUBBLICATA LA REGOLA TECNICA PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2022, il **D.M. 19 maggio 2022**, contenente la Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione.

La norma, che entrerà in vigore il 29 giugno 2022, modifica il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), inserendo nell'Allegato 1, che racchiude le regole tecniche verticali per i diversi settori, **il capitolo V.14 dedicato agli edifici di civile abitazione**.

La Regola tecnica verticale si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, **di altezza antincendio maggiore di 24 metri**.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - ISTITUITO IL CISMI

Con **decreto del 26 maggio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** è stato istituito il "**Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità**" (**CISMI**).

Si tratta di una struttura di missione composta da venti unità, tra ricercatori e tecnologi, che va ad integrare il sistema di governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) e che è a supporto delle Direzioni per la definizione di scenari utili alle scelte di policy.

Il Centro, promuove e realizza attività di **studio, ricerca e sviluppo** nel settore della **sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità**, dell'innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali e avvia anche specifiche attività formative all'interno del Ministero e nelle altre Pubbliche amministrazioni, anche locali.

In particolare, il **CISMI** elabora aggiornamenti e informative tecniche nei settori di competenza del Ministero delle infrastrutture e a supporto delle attività di pianificazione e programmazione e di valutazione dei risultati prodotti, e promuove la collaborazione con università e centri di ricerca nazionali e internazionali.

Lo stesso decreto istituisce il **Comitato Scientifico per l'innovazione e la sostenibilità** in materia di infrastrutture e mobilità, composto da dieci unità individuate tra esponenti del mondo scientifico, accademico, culturale e della società civile. Il Comitato fornisce pareri e proposte sul piano triennale di attività del CISMI.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) INTESA STATO-REGIONI - FINANZIATI 16 SITI ITALIANI NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

L'Italia detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO dei patrimoni dell'umanità.

Sono 58 e di questi 5 sono siti naturali (Isole Eolie, Monte San Giorgio, Dolomiti, Monte Etna, Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa) mentre dei restanti 53, 8 sono paesaggi culturali: Costiera Amalfitana, Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, Tino e Tinetto), Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula, Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, Val d'Orcia, Ville e giardini medicei in Toscana, Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

In data 8 giugno 2022, in Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l'intesa sul Decreto ministeriale che **finanzia 16 interventi a favore di siti italiani iscritti nella "Lista del patrimonio mondiale dell'Unesco" per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro.**

LINK:

[Per accedere al sito dell'UNESCO clicca qui.](#)

4) NEWSLETTER DEL MINISTERO DEL LAVORO "POLITICHE E INTERVENTI SOCIALI" - PUBBLICATA LA N. 2/2022

È stata **pubblicata la Newsletter del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 9 giugno 2022.**

Partita il 26 maggio 2022, la nuova newsletter "**Politiche e interventi sociali**" è stata pensata per comunicare in maniera diretta con la comunità professionale degli operatori e con tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nel mondo del sociale.

Realizzata dalla Direzione per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, in collaborazione con la Banca Mondiale, grazie alle risorse del PON Inclusion, la newsletter ha cadenza quindicinale e raccoglie notizie a livello nazionale su temi come:

- povertà ed esclusione sociale;
- disabilità e non autosufficienza;
- infanzia e adolescenza;
- sistemi informativi.

LINK:

[Per consultare il testo della Newsletter n. 2/2022 clicca qui.](#)

5) MINIMALE CONTRIBUTIVO COOPERATIVE - REGOLE IN CASO DI CRISI AZIENDALE

L'INPS, con il **messaggio n. 2350 dell'8 giugno 2022**, fornisce chiarimenti sulla corretta individuazione dell'obbligo contributivo in capo alle società cooperative nell'ambito di un "**piano di crisi aziendale**", ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La regola generale prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 2350/2022 clicca qui.](#)

6) AGENZIA DELLE DOGANE - PAGAMENTO DEI TRIBUTI CON pagoPA INTEGRATA NEL PORTALE OPERA

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un provvedimento di pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **tramite l'utilizzo della piattaforma pagoPA integrata nel portale dei pagamenti OPERA** (Operazioni di Pagamento e Rendicontazione Automatica).

Nell'ambito del percorso di semplificazione e maggiore fruibilità dei servizi di **pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)**, nella sezione OPERA del PUDM è stata realizzata la **nuova funzionalità per il pagamento delle dichiarazioni doganali** a pronta riscossione che consente tra gli altri il pagamento degli importi accertati con i nuovi messaggi Hx.

La fruizione di tale funzionalità avviene in modo compatibile alla precedente, rilasciata con nota prot. n. 36457/RU del 5 settembre 2018 "*Pagamenti dei diritti doganali mediante pagoPA. Estensione in esercizio e istruzioni operative*" - i cui dati sono visibili anche sulla nuova applicazione.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento e accedere al servizio clicca qui.](#)

7) BONUS IMPRESE PRODUZIONE VIDEOGIOCHI - ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le imprese di produzione dei videogiochi, con **risoluzione n. 26/E del 8 giugno 2022**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo**

"6977" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi - art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220".

La legge n. 220/2016 ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 12 maggio 2021, emanato ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 220 del 2016, sono state disciplinate le modalità applicative del credito d'imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi.

LINK:

[Per consultare il testo della Risoluzione n. 26/E/2022 clicca qui.](#)

8) POLIZZE AGRICOLE - SOTTOSCRIZIONE DIFFERITA AL 10 GIUGNO

2022 del termine di sottoscrizione delle polizze assicurative a copertura dei rischi sulle colture permanenti.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha **emanato il 3 giugno 2022 il decreto n. 247561 di modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022** - Differimento termini sottoscrizione polizze assicurative a copertura dei rischi sulle colture permanenti, con cui viene stabilito il **differimento al 10 giugno 2022** del termine di sottoscrizione delle polizze assicurative a copertura dei rischi sulle colture permanenti.

Si tratta della sottoscrizione delle polizze previste dall'articolo 8, comma 1, lett. b) e delle coperture mutualistiche per i Fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b) del decreto 31 marzo 2022.

Il differimento si è reso necessario a causa del ritardo di sviluppo delle colture ad inizio ciclo produttivo per **l'anomalo andamento climatico** registrato nei primi mesi del corrente anno e del mancato funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale – SIAN registratosi in concomitanza con le prime scadenze previste nel Piano di gestione dei rischi

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 1° al 11 Giugno 2022)**

1) Ministero dell'interno - Decreto 31 maggio 2022: Differimento al 30 giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 9 maggio 2022: Determinazione delle tariffe per la copertura degli oneri relativi alle attività di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli organismi di classificazione. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 10 marzo 2022: Istituzione dei diritti di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - Delibera 15 febbraio 2022: Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (Delibera n. 1/2022). (Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto 8 febbraio 2022, n. 58: Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione. (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 26 aprile 2022: Modalità e criteri di svolgimento della vigilanza sul mercato e il controllo sui prodotti del diporto. (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) D.P.C.M. 3 maggio 2022: Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2022 - Supplemento Ordinario n. 23).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 29 marzo 2022: Integrazione dei fondi assegnati alle imprese acquicole dal decreto 11 agosto 2022, recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 30 maggio 2022: Aggiornamento del decreto 11 marzo 2004, concernente le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria su supporto (TS-CNS). (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Legge 17 maggio 2022, n. 60: Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»). (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

11) Legge 17 maggio 2022, n. 61: Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

12) Legge 31 maggio 2022, n. 62: Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 11 Giugno 2022)

1) Decisione (UE) 2022/895 del Consiglio del 24 maggio 2022 che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L1 155 del 8 maggio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)